



**COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE**  
Provincia di Rovigo

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 15  
del 29-06-21**

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

<b>Oggetto:</b>	APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021
-----------------	--------------------------------

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **21:00**, nella residenza municipale del Comune di Frassinelle Polesine, si è riunito il Consiglio Comunale convocato. Eseguito l'appello, risultano:

<b>CALZAVARINI RENZO</b>	<b>P</b>	<b>ROSSI MARCO</b>	<b>P</b>
<b>SALVAN MICHELE</b>	<b>A</b>	<b>TOSINI MARTINA</b>	<b>A</b>
<b>MERLINI MARTINA</b>	<b>P</b>	<b>SECCHIERO LUCIANO</b>	<b>A</b>
<b>FORESTAN GIGLIOLA</b>	<b>A</b>	<b>PESCANTIN ROSSELLA</b>	<b>A</b>
<b>AGOSTINI MATTEO</b>	<b>P</b>	<b>PESCANTIN GABRIEL</b>	<b>P</b>
<b>BALINI GIANFRANCO</b>	<b>P</b>		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. BALLARIN ALESSANDRO, CALZAVARINI RENZO, nella sua qualità di Sindaco – Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri Sigg.:

AGOSTINI MATTEO  
BALINI GIANFRANCO  
ROSSI MARCO

invita il consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to CALZAVARINI RENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. BALLARIN ALESSANDRO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 c.1 T.U.E.L. approvato con D. LGSL. 18.08.2000 N° 267

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile F.to BALLARIN ALESSANDRO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica F.to VALLESE LAURA

N° 454 REG. PUBBL.

Copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 23-07-2021

La Responsabile Area Amministrativa  
Dott.ssa Laura Vallese

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che il presente atto, non soggetto a controllo preventivo di legittimità, è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 23-07-2021 Non sono state presentate contro di esso nei primi dieci giorni di pubblicazione osservazioni od opposizioni.

Frassinelle Polesine, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. BALLARIN ALESSANDRO

Copia conforme all'originale  
Frassinelle Polesine, li 23-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ALESSANDRO BALLARIN

La dott.ssa L. Vallese, Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Frassinelle Polesine, illustra l'argomento.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di C.C. n. 9 del 09/04/2021 è stato approvato il bilancio di previsione del Triennio 2021/2023;
- con deliberazione di G.C. n. 37 del 15/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

VISTI:

- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;*

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

RICHIAMATO il D.L. 22/03/2021 n. 41, il quale all'art. 30 comma 5 dispone che *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.”;*

VISTO l'art. 1, commi da 641 a 668, L. 147/2013, come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che dispongono: *“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del*

*principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;*

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.06.2021 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione rifiuti urbani per l'anno 2021;

CONSIDERATO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

EVIDENZIATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 203.550,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 23.05.2020, con la quale il Comune di Frassinelle Polesine ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019, in applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020;

DATO ATTO che:

- il Piano Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019, ripartendo il conguaglio stesso in tre anni a partire dall'anno 2021;
- il predetto conguaglio - relativo agli anni 2021, 2022 e 2023 - è stato finanziato mediante utilizzo del fondo di cui all'art. 106, co. 5, D.L. 34/2020 (cd. fondone Covid), con conseguente detrazione del relativo costo dal totale;
- la componente Costi COV è stata parimenti finanziata mediante utilizzo del fondo di cui all'art. 106, co. 5, D.L. 34/2020 (cd. fondone Covid), con conseguente detrazione del relativo costo dal totale;

PRESO ATTO che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF, è pari ad € 203.550,00;

DATO ATTO che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020, riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020;

TENUTO CONTO che le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

EVIDENZIATO che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica ed il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;

CONSIDERATO che le tariffe della tassa rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, e dovranno essere basate su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999:

- per le utenze domestiche: il coefficiente Ka è prestabilito dalla norma in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare.

Il coefficiente KB è espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, da definire tra un coefficiente minimo e un coefficiente massimo secondo l'allegata tabella.

E' stato scelto di applicare un coefficiente KB medio per tutte le categorie di utenza, non disponendo di informazioni e di dati oggettivi sulla effettiva capacità di produzione dei rifiuti.

<b>Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche</b>			
<b>Cod uso</b>	<b>Descrizione tariffa</b>	<b>KA applicato Coeff. adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa)</b>	<b>KB applicato Coeff. proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile della tariffa)</b>
1.1	Un componente	0,84	0,80
1.2	Due componenti	0,98	1,60
1.3	Tre componenti	1,08	2,00
1.4	Quattro componenti	1,16	2,60
1.5	Cinque componenti	1,24	3,20
1.6	Sei o piu' componenti	1,30	3,70

- per le utenze non domestiche vengono utilizzati i coefficienti KC e KD.

Il coefficiente KC , espresso in kg/mq, tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per il calcolo della quota fissa della tariffa.

Il coefficiente KD espresso in kg/mq anno, tiene conto della quantità di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per il calcolo della quota variabile della tariffa.

Anche per questi coefficienti viene stabilito un minimo e un massimo. Si ipotizza di adottare un coefficiente medio per tutte le categorie di utenza non domestiche per le stesse considerazioni fatte per le utenze domestiche, con le eccezioni già previste, da ultimo per l'anno 2019 per le categorie 16 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie), 17 (bar, caffè, pasticcerie) e 20 (ortofrutta, pescheria, fiori e piante), per i quali si è scelto di portare i coefficienti al minimo, in considerazione del fatto che il coefficiente ministeriale di tali categorie è uguale per tutte le utenze del nord Italia per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti. E' evidente però che un'utenza rientrante in queste categorie sita in località turistica o a forte intensità abitativa e a vocazione industriale ha una potenzialità oggettiva molto più alta di produzione dei rifiuti rispetto all'utenza posta in territorio prevalentemente agricolo, a scarsa densità abitativa, quasi privo di insediamenti produttivi e privo di vocazione turistica, qual è il territorio del Comune di Frassinelle Polesine considerato il coefficiente ministeriale tiene conto già conto del numero di abitanti per Comune;

<b>Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche</b>			
<b>Cod uso</b>	<b>Descrizione tariffa</b>	<b>KC applicato Coeff. potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)</b>	<b>KD applicato Coeff. di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile della tariffa)</b>
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42	3,40
2.2	Campeggi, distributori carburanti	0,75	6,00
2.3	Stabilimenti balneari	0,00	0,00
2.4	Esposizioni, autosaloni	0,37	3,03
2.5	Alberghi con ristorazione	1,15	9,20
2.6	Alberghi senza ristorazione	0,85	7,00
2.7	Case di cura e riposo	0,97	8,00
2.8	Uffici, agenzie	1,07	8,76
2.9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,56	4,60
2.10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	0,99	8,12
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	10,63
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbr	0,88	7,20
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	8,52
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,75	5,00
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,71
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	39,67
2.17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	2,07	16,99
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72
2.21	Discoteche, night club	0,00	0,00

DETERMINATA la seguente ripartizione dei costi ammontanti ad € 203.550,00, come risultanti dal Piano Finanziario approvato, fra le utenze domestiche e le non domestiche:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 179.490,39	% costi fissi utenze domestiche	88,18%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 88,18\%$	€ 84.750,68
		% costi variabili utenze domestiche	88,18%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 88,18\%$	€ 94.739,71
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 24.059,61	% costi fissi utenze non domestiche	11,82%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 11,82\%$	€ 11.360,32
		% costi variabili utenze non domestiche	11,82%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 11,82\%$	€ 12.699,29

PRESO ATTO delle agevolazioni e delle riduzioni tariffarie contenute negli artt. 43 e 44 del citato Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con delibera del C.C. n. 10 del 9.4.2014;

EVIDENZIATO che, come disposto dal comma 666 dell'art. 1 della L. 147/13, alla tariffa del tributo si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, attualmente fissato nella misura del 5%;

RILEVATO che per l'anno 2021 è stata mantenuta la medesima ripartizione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche prevista per l'anno 2019, sono stati mantenuti gli stessi coefficienti, e la medesima percentuale di ripartizione dei costi, data la diminuzione del numero delle attività registrata;

VISTO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si

*riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000;

Con voti espressi nelle forme di legge: favorevoli n. 6 contrari n. /, astenuti n. /, di n. 6 Consiglieri presenti e votanti

#### DELIBERA

1. Di applicare per le utenze domestiche un coefficiente KB medio, e per le utenze non domestiche i coefficienti KC e KD medi, con l'eccezione delle categorie 16 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie), 17 (bar, caffè, pasticceria) e 20 (ortofrutta, pescheria, fiori e piante), come risultanti dai prospetti sopra riportati;
3. Di approvare per l'anno 2021 le allegate tabelle tariffarie della tassa rifiuti come da prospetti sotto riportati:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	18.322,63	0,84	138,15	0,80	0,747125	76,161914
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	19.613,44	0,98	137,40	1,60	0,871646	152,323829
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	17.412,79	1,08	116,11	2,00	0,960590	190,404787
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	8.664,00	1,16	55,00	2,60	1,031745	247,526223
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	2.422,15	1,24	14,85	3,20	1,102900	304,647659
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	954,65	1,30	4,62	3,70	1,156266	352,248856
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ATTIVITA' STAGIONALE (30%)-compostaggi	77,00	0,68	1,00	0,96	0,610152	91,394297
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZ. A DISPOSIZIONE (30%)	3.178,20	0,58	26,22	0,56	0,522988	53,313340
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ABITAZ. A DISPOSIZIONE (30%)	1.066,00	0,68	8,00	1,12	0,610152	106,626680
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-ABITAZ. A DISPOSIZIONE (30%)	92,00	0,75	1,00	1,40	0,672413	133,283351
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-ABITAZ. A DISPOSIZIONE (30%)	109,00	0,81	1,00	1,82	0,722221	173,268356
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZ. A DISPOSIZIONE (30%)-compostagg	338,00	0,58	2,00	0,48	0,522988	45,697148
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-BLOCCATA IN TR	0,00	0,84	1,00	0,80	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-BLOCCATA IN TR	0,00	0,98	1,00	1,60	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-SINGLE	39,09	0,68	0,45	1,12	0,610152	106,626680
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-compostaggio	6.506,69	0,84	36,62	0,72	0,747125	68,545723
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-compostaggio	9.040,67	0,98	47,65	1,44	0,871646	137,091446
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-compostaggio	4.814,00	1,08	26,00	1,80	0,960590	171,364308
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-compostaggio	3.074,00	1,16	16,00	2,34	1,031745	222,773601
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-compostaggio	1.007,00	1,24	5,00	2,88	1,102900	274,182893
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-compostaggio-ABITAZ. A DISPOSIZIONE (30	133,00	0,58	1,00	0,48	0,522988	45,697148
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-compostaggio-ABITAZ. A DISPOSIZION	147,00	0,81	1,00	1,56	0,722221	148,515734

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	336,00	0,42	3,40	0,574330	0,634311
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	1.402,00	0,37	3,03	0,505958	0,565283
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	256,00	1,07	8,76	1,463176	1,634283
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	1.723,00	0,99	8,12	1,353779	1,514884
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	74,00	1,30	10,63	1,777690	1,983154
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	195,00	0,88	7,20	1,203359	1,343246
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,E LETTRAUTO	0,00	1,04	8,52	1,422152	1,589508
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	801,00	0,82	6,71	1,121312	1,251831
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	181,00	4,84	39,67	6,618479	7,400917
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	457,00	3,64	29,82	4,977534	5,563281
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	539,00	2,07	16,99	2,830630	3,169689
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIOR E PIANTE	42,00	6,06	49,72	8,286774	9,275866
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-ATTIVITA' STAGIO	30,00	0,29	2,38	0,402031	0,444017
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-USO PROMISCUO LOC/AREE R.SPEC.	900,00	0,18	1,51	0,252979	0,282641
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,E LETTRAUTO-USO PROMISCUO LOC/AREE R.SPEC.	336,00	0,52	4,26	0,711076	0,794754
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-riduzione superficie attivit in categoria 4	6.536,00	0,07	0,60	0,101191	0,113056

4. Di dare atto delle agevolazioni e delle riduzioni tariffarie previste agli art. 43 e 44 del Regolamento IUC per l'applicazione della TARI, approvato con delibera del C.C. n. 10 del 9 aprile 2014;

6. Di dare atto che il comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504);

7. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021 secondo quanto previsto dal comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e secondo il disposto dell'art. 1, comma 169, della l. n. 296 del 2006;

8. Di dare atto il tributo verrà riscosso in tre rate, scadenti il giorno 16 dei mesi di luglio, settembre e novembre, come previsto all'art. 45 del Regolamento IUC per l'applicazione della TARI, con facoltà di versamento in un'unica soluzione entro il 16 luglio 2021;

9. Di allegare quale parte integrante della presente deliberazione: 1) scheda attribuzione costi fissi/variabili; 2) scheda coefficienti utenze domestiche; 3) scheda coefficienti utenze non domestiche; 4) tabella tariffe utenze domestiche; 5) tabella tariffe utenze non domestiche;

10. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere in via telematica al Ministero dell'Economia e Finanze copia della presente delibera entro i termini e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti;

Successivamente,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti espressi nelle forme di legge: favorevoli n. 6 contrari n. /, astenuti n. /, di n. 6 Consiglieri presenti e votanti

#### DELIBERA

11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000, in quanto propedeutica all'applicazione delle nuove tariffe a decorrere dal 1 gennaio 2021.